



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°36 del 27.11.2023

Oggetto: Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett.a del d.Lgs n. 267/2000 della legittimità del Debito Fuori Bilancio dell'Unità di Staff Comando Polizia Municipale a seguito sentenza TAR Campania n. 3821/23 a favore dell'Avv. Elio Simone, procuratore di Iavarone Scomesse srl.

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di Novembre alle ore 17:28 presso la Sala Consiliare del Comune di Marano, a seguito di avvisi prot. n.41296 del 15.11.2023 e 42115 del 22.11.2023, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta pubblica- in prima convocazione.

All'appello nominale risultano:

Presente IL SINDACO

e

Presenti / Assenti i seguenti CONSIGLIERI :

	P	A
1 Cecere Luigi	X	
2 Di Marino Luigi	X	
3 Catuogno Domenico	X	
4 Chianese Antonio		x
5 Lepre Vincenzo		x
6 Mosella Gaetano	X	
7 Aprea Elena		x
8 Paragliola Domenico	x	
9 Di Luccio Davide	x	
10 De Magistris Luisa	x	
11 De Biase Mariateresa	x	
12 Marra Alessio	x	
13 Aria Teresa	x	
14 Battilomo Vincenzo	x	
15 De Magistris Mario	x	

	P	A
16 Izzo Michele	x	
17 De Stefano Salvatore		x
18 Santoro Francesco	x	
19 Rusciano Nunzio	x	
20 Schiattarella Barbara	x	
21 Giaccio Teresa	x	
22 Fanelli Stefania	x	
23 Savanelli Luigi	x	
24 Baiano Luigi	x	

Totale presenti n. 21

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Gaetano Mosella, constatata la validità della seduta, pone in trattazione l'argomento.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imperato.

In continuazione di seduta

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'ottavo argomento all'ordine del giorno **"Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 co. 1, lett. a del D.lgs. n. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio dell'Unità di Staff Comando Polizia Municipale a seguito della sentenza TAR Campania numero 3821/23 a favore dell'Avvocato Elio Simone, procuratore di Iavarone Scommesse s.r.l."**.

Dopo l'esposizione della proposta da parte del Sindaco e gli interventi dei consiglieri Paragliola per preannunciare il voto favorevole, Schiattarella per preannunciare il voto favorevole e l'invito ad evitare per il futuro che non si dia esecuzione ad una sentenza, Izzo per preannunciare il proprio voto contrario spiegandone le motivazioni, interventi riportati integralmente nell'allegato verbale di seduta, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Indi il

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto **"Riconoscimento ai sensi dell'art.194 co. 1, lett. a del D.lgs. n. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio dell'Unità di Staff Comando Polizia Municipale a seguito della sentenza TAR Campania numero 3821/23 a favore dell'Avvocato Elio Simone, procuratore di Iavarone Scommesse s.r.l."**, corredata dei pareri di rito resi, in ossequio al disposto dell'art.49, comma 1°, del d. lgs.n.267/00, dal responsabile del settore Polizia Municipale, dott.ssa De Luca, dal responsabile del settore programmazione dott. Renato Spedaliere e dal parere del Collegio dei revisori prot.n.41624 del 17/11/2023;

A seguito di votazioni rese per alzata di mano, i cui esiti, proclamati dal Presidente del Consiglio di seguito si riportano

PRESENTI	n. 21
VOTI FAVOREVOLI	n. 15
ASTENUTI	n.6 (Santoro, Izzo, Rusciano, Baiano, Savanelli e Fanelli)
VOTI CONTRARI	n.0

DELIBERA

Di approvare la proposta ad oggetto **"Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 co. 1, lett. a del D.lgs. n. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio dell'Unità di Staff Comando Polizia Municipale a seguito della sentenza TAR Campania numero 3821/23 a favore dell'Avvocato Elio Simone, procuratore di Iavarone Scommesse s.r.l."**.

Di dichiarare il presente atto immediatamente seguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Tuel.



Comune di Marano di Napoli
Città Metropolitana di Napoli
Unità di Staff Comando Polizia Municipale

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) del D. Lgs n. 267/2000 dell'Unità di Staff Comando Polizia Municipale a seguito della sentenza 53/2022 RG 19/C/2022 del GdP di San Giorgio La Molara (BN) e della sentenza N. 3821/23 del TAR della Campania (sez. VII) a favore dell'avv. Elio Simone, procuratore di lavarone Scommesse srl.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Responsabile dell'Unità di Staff Comando Polizia Municipale

Premesso:

- **che** il l'Unità di Staff Comando Polizia Municipale si occupa dell'istruttoria dei debiti fuori bilancio maturati a seguito di Sentenze di Tribunale e/o Decreti Ingiuntivi che per loro origine riguardano le competenze degli uffici e servizi appartenenti al settore stesso;
- **che** con Sentenza n. 53/2022 RG 19/C/2022 del GdP di San Giorgio La Molara (BN), il Comune di Marano veniva condannato a pagare in favore dell'Avv. Elio Simone, procuratore di lavarone scommesse srl, dichiaratosi antistatario le spese processuali liquidate in € 380,00 per compensi professionali di cui € 50,00 per esborsi, oltre acc. come per legge;
- **che** con Sentenza n. 3821/2023 del TAR della Campania (sez. VII), in riferimento alla sentenza 53/2022 RG 19/C/2022 del GdP di San Giorgio La Molara (BN), il Comune di Marano veniva condannato a pagare in favore dell'Avv. Elio Simone, procuratore di lavarone scommesse srl, dichiaratosi antistatario le spese processuali liquidate in € 200,00 per compensi professionali, oltre acc. come per legge e contributo unificato;

Considerato l'art. 13 co. 6 bis.1 del DPR 30.05.2002 n. 115 che recita: "...L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio..."

Richiamata la Sentenza n. 1720/21 del C.d.S., sez. VI;

Considerato che l'avv. Elio Simone per i compensi di cui alla sentenza 53/2022 ha trasmesso fattura pro forma riservandosi di emettere regolare fattura a seguito riconoscimento DFB, mentre per i

compensi di cui alla sentenza 3821/23 ha già emesso regolare fattura trasmessa tramite SDI ed acquisita con protocollo 37982 del 21/10/2023;

Ritenuto dover procedere in ragione dell'art. 194 comma 1) lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio;

Vista la scheda opportunamente istruita, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da cui si rileva l'importo dovuto secondo il prospetto sotto riportato:

Avv. Elio Simone procuratore di lavarone scommesse srl dichiaratosi antistatario	Sent. 53/2022: - compenso professionale € 330,00 - rimborso spese generali (15%) = € 49,50 - CPA (4%) € 15,18	€ 394,68
	-Spese esenti (ex art.15 dpr633/72)	€ 50,00
	Totale	€ 444,68
	Sent. 3821/23: - compenso professionale € 200,00 - rimborso spese generali (15%) = € 30,00 - CPA (4%) € 9,20	€ 239,20
	-Spese esenti (ex art.15 dpr633/72)	€ 300,00
	Totale	€ 539,20
	Totale	€ 983,88

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000,

Lo scrivente, sebbene abbia assunto l'incarico solo in data 6 Febbraio 2023, con Decreto della Commissione Straordinaria n. 03 del 0602/2023, considerato che:

- Il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- Per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio Comunale;
- La disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- I principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio a favore dell'avv. Elio Simone, procuratore di Iavarone Scommesse srl, così come da Sentenza N. 53/2022 del 24/02/2022 del Giudice di Pace di San Giorgio La Molara (BN), per un importo complessivo di € 444,68 e della sentenza N. 3821/23 del 19/04/2023 del TAR della Campania (sez. VII), per un importo complessivo di € 539,20.
- **Imputare** la somma complessiva di € 983,88 al cap. 169 del c.e.f..
- **Disporre** che l'ufficio Segreteria trasmetta alla Procura Regionale della Corte dei Conti il presente atto deliberativo ai sensi delle norme recate dalla L.289/2002.

Marano di Napoli, 10/11/2023

*Il Comandante dell'Unità di Staff Comando Polizia Municipale
Cap. Ferrillo dott. mag. Giovanni Luca*



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Comandante Unità di staff Comando Polizia Municipale Cap. Ferrillo dott. Giovanni Luca

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) del D. Lgs n. 267/2000 dell'Unità di Staff Comando Polizia Municipale a seguito della Sentenza 53/2022 del Giudice di San Giorgio La Molara (BN) e la Sentenza N. 3821/23 del TAR della Campania (sez. VII) a favore dell'avv. Elio Simone, procuratore di lavarone Scommesse srl.

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

*Il Comandante dell'Unità di Staff
Comando Polizia Municipale
Cap. Ferrillo dott. mag. Giovanni
Luca*

Il sottoscritto Responsabile dichiara che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo stesso ed al responsabile del procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Per quanto concerne **la regolarità tecnica** esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

per il seguente motivo.....

Data _____

*Il Comandante dell'Unità di Staff Comando Polizia Municipale
Cap. Ferrillo dott. mag. Giovanni Luca*

IL RESPONSABILE di Settore
Servizi economico-finanziario

Dott. Renato Spedaliere

*Il 27 E 2023, 88
Sp*

Il sottoscritto Responsabile servizi finanziari dichiara che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo stesso ed al responsabile del procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Per quanto concerne **la regolarità contabile** esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

e ne attesta la legalità e
correttezza amministrativa

per il seguente motivo.....

atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e /o su patrimonio dell'Ente.

Data _____

Il Responsabile
(nome cognome firma leggibile per esteso _____)



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Alfredo Capobianco

dott. Antonio Moliterno

dott. Anthony Lettieri

Al Sindaco – Sede

Al Segretario Generale – Sede

→ Al Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio dott. Renato Spedaliere – Sede

Oggetto: "Parere sul riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 dell'Unità di Staff Comando Polizia Municipale, a seguito della Sentenza 53/2022 del Giudice di Pace di San Giorgio La Molara (Bn) e la Sentenza N. 3821 del TAR della Campania (sez VII) a favore dell'avv. Elio Simone, procuratore di Iavarone Scimmese S.R.L."

In data 16/11/2023 presso lo studio del dott. Antonio Moliterno a Teverola (Ce), si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 12 del 15/09/2021, con poteri di Consiglio Comunale sono presenti: il dott. Alfredo Capobianco, che ricopre il ruolo di Presidente, il dott. Antonio Moliterno e il dott. Anthony Lettieri che ricoprono il ruolo di Componenti.

Premesso

- Che in data 16 Novembre 2023 il Collegio dei Revisori dei Conti, ha acquisita a mezzo mail, la documentazione per il riconoscimento di debiti fuori bilancio, relativa alla proposta della deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Parere sul riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 dell'Unità di Staff Comando Polizia Municipale, a seguito della Sentenza 53/2022 del Giudice di Pace di San Giorgio La Molara (Bn) e la Sentenza N. 3821 del TAR della Campania (sez VII) a favore dell'avv. Elio Simone, procuratore di Iavarone Scimmese S.R.L."

Visto

- Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;
- Gli artt.193 e 194 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- L'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, in ordine alle attribuzioni al Collegio dei Revisori;

Richiamato

- L'art. 194 del D.Lgs 267/2000 che, al co. 1, stabilisce che con delibera di cui all'art. 193 co. 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio;

Rilevato

- Che la fattispecie esaminata rientra tra quelle previste alla lett. a) dell'art. 194 co. 1 del D.Lgs 267/2000;



Considerato

- La relazione redatta dal Responsabile dal Comandante dell'Unità di Staff Comando Polizia municipale Cap. Ferrillo Giovanni Luca del 26/10/2021 avente ad oggetto **"Parere sul riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 dell'Unità di Staff Comando Polizia Municipale, a seguito della Sentenza 53/2022 del Giudice di San Giorgio La Molara (Bn) e la Sentenza N. 3821 del TAR della Campania (sez VII) a favore dell'avv. Elio Simone, procuratore di Iavarone Scommesse S.R.L."**.
- L'attestazione di regolarità tecnica sottoscritta dal Cap. Ferrillo G.L. Responsabile del Settore e l'attestazione di regolarità contabile sottoscritta dal Responsabile del Settore dott. Renato Spedalieri;
- Che il debito trae origine dalla sentenza N. 53/2022 dell'Giudice di Pace di San Giorgio La Molara (Bn) del 24/02/2022 notificata all'Ente il 25/02/2022 e dalla sentenza N. 3821/23 del TAR della Campania (sez. VII) del 26/06/2023 notificato all'Ente in data 26/06/2023;

Esprime

Parere favorevole al riconoscimento del sopra citato debito fuori bilancio, limitatamente all'importo di euro 983,88 imputato al cap. 169 cod. bilancio 01.11.1.10 del bilancio corrente, in dettaglio così costituito:

PROSPETTO DI FATTURA SENT. 53/2022	
<i>Compensi professionali</i>	330,00
<i>Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)</i>	49,50
<i>Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72</i>	50,00
<i>Cassa di previdenza 4%</i>	15,18
TOTALE	444,68

PROSPETTO DI FATTURA SENT. 3821/23	
<i>Compensi professionali</i>	200,00
<i>Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)</i>	30,00
<i>Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72</i>	300,00
<i>Cassa di previdenza 4%</i>	9,20
TOTALE	539,20



Riferimento	Oggetto	Importo debito riconosciuto
Sentenza 53/2022 del Giudice di Pace di San Giorgio La Molara (Bn) e Sentenza N. 3821/23 del TAR della Campania.	Avv. Elio Simone c/o Comune di Marano di Napoli;	983,88

Raccomanda

A) In merito alla proliferazione dei debiti fuori bilancio, di porre in essere procedure, anche informatizzate, che consentano il continuo monitoraggio del contenzioso in essere e l'immediata conoscenza delle sentenze, non appena depositate, per migliorare il sistema di programmazione della spesa e garantire la tenuta degli equilibri finanziari dell'Ente.

A tal proposito l'Ente :

- Proceda ad un analitico screening del contenzioso in essere e, per quanto a conoscenza, anche di quello potenziale;
- Valuti il grado di rischio, in termini di probabili soccombenze, in relazione alle fattispecie economicamente significative;
- Quantizzi economicamente e scandisca temporalmente le prevedibili ripercussioni finanziarie;
- Programmi idonee misure di tutela degli equilibri finanziari dell'Ente, operando gli opportuni accantonamenti a copertura dei relativi rischi;

B) La trasmissione dettagliata degli atti alla Corte dei Conti da parte dell'Ente per le verifiche di competenza e per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

Marano di Napoli 16/11/2023

Il Collegio dei Revisori



COMUNE DI
MARANO DI NAPOLI

Unità di Staff Comando Polizia Municipale

(indicare la Struttura di massima dimensione)

56SCHEDA "A"

(indicare il Servizio/Progetto che propone il riconoscimento del debito fuori bilancio)

SCHEDA DESCRITTIVA DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA'						
DEBITO N. _____ (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa)	Capitolo 169 Macroaggregato 01.03.01.10.99		debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "Y")	
	ante 8/11/2001 €		post 8/11/2001 €		Spesa corrente Spesa in c/capitale €	
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	€ 983,88		€ 983,88		€ 983,88	
Qualificazione sintetica delle cause	<input type="checkbox"/> Spese di giudizio <input type="checkbox"/> Somma Urgenza	<input type="checkbox"/> Risarcimento danni da _____	<input type="checkbox"/> Spese di personale ex lettera "e" <input type="checkbox"/> Spese di personale da sentenze esecutive (lettera "a")	<input type="checkbox"/> Rimborsi <input type="checkbox"/> Altro (precisare): _____		
Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo riferimento normativo (lettera A dell'art. 194, 1° comma, D.Lgs. N° 267/2000). <i>[Per i debiti di cui alla lettera e) si allega relazione illustrativa.]</i>	Sentenza N. 53/2022 del Giudice di Pace di San Giorgio La Molara (BN) Sentenza N. 3821/23 del TAR della Campania (sez. VII)					
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Aw. Elio Simone, procuratore di lavarone Scommese srl.					
CREDITORE						
Per i debiti di cui alla lett. a), indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune; per gli altri debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)	Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. _____ del _____					

Marano di Napoli, 10/11/2023

Il Comandante dell'Unità di Staff Comando Polizia Municipale
Cap. Ferrillo dott. mag. Giovanni Luca

VISTO :






R.G. 19/C/2022

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
S.GIORGIO LA MOLARA (BN)
COMUNICAZIONE DEPOSITO SENTENZA**
(ART. 133, 170 e 136 c.p.c e art. 45 R.D. n° 1368)

Il Cancelliere Comunica

che all'udienza del giorno 10/02/2022 , il Giudice di Pace Dr. LANNI M.
nella causa civile

vertente tra:

ATTORE: IAVARONE SCOMMESSE S.R.L.

Avv. SimoneStefania ed Elio - Via Regina Mrgherita, 43 - Molinara (BN)

e

CONVENUTO: COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Al Comune di Marano di Napoli - Corso Umberto I°, 16 - Marano di Napoli (NA)

nonchè

CONVENUTO:

CONVENUTO:

CONVENUTO:

C.T.U.:

ha pronunciato sentenza con il seguente

DISPOSITIVO

OMISSIS (vedi nota allegata)

Sentenza n. 53 / 2022 - depositato il 24/02/2022

S.Giorgio la Molara, lì 24/02/2022



CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Mario Coopt



GIUDICE DI PACE DI SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) CRON. N. 87/22

REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N. 53/22

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.G. N. 19/C/22

REP. ESENTE

Il Giudice Onorario di Pace di San Giorgio la Molara - Dr.ssa Lanni Marialuisa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero 19/C/2022 del R.G., avente ad oggetto : *“Opposizione ex art. 615 I comma cpc avverso cartella esattoriale di pagamento n. 01720190142596285000”*.

TRA

IAVARONE SCOMMESSE SRL in persona del Legale Rappresentante p.t. (P.I. n. 03860380611), rappresentata e difesa come da procura in calce all’atto introduttivo, dall’Avvocato Stefania Simone e dall’Avvocato Elio Simone, domiciliata come in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Molinara (BN), alla Via Regina Margherita n. 43, I piano, 82020.

Attrice /Opponente

CONTRO

COMUNE di MARANO di NAPOLI in persona del Sindaco p.t., con sede in Marano di Napoli (NA), Corso Umberto I n. 16, 80016, Marano di Napoli (NA).

Convenuto/Opposto/Contumace

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa che si abbiano qui per interamente ripetuti e trascritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del **14.12.2021**, notificato via pec in data **16.12.2021**, la Iavarone Scemme Srl proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento n. **07120190142596285000**, emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione - Concessionario per la Provincia di Napoli in persona del Legale Rappresentante p.t., riferita al ruolo esattoriale n. 2019/0013439 del 21.10.2019 e con la quale le veniva richiesto il pagamento di **€. 298,19**, in relazione ad un verbale di accertamento e violazione al Codice della Strada, elevato nel 2016, dal Comando Polizia Municipale di Marano di Napoli, chiedendone l’annullamento, per l’estinzione del diritto, stante il decorso del termine prescrizione, per la mancata notifica del verbale prodromico, per l’illegittimità delle maggiorazioni di cui all’art. 27 della Legge n. 689/81 e per l’infondatezza della pretesa creditoria in punto di fatto e di diritto.

All’udienza del **10.02.2022**, compariva unicamente la parte opponente, nel mentre, il



Comune di Marano di Napoli, nonostante la ritualità della notifica via pec dell'atto introduttivo e delle successive comunicazioni, rimaneva contumace, non comparando in udienza, né inviando scritti difensivi e documentazione probante a sostegno della opposta cartella.

Di conseguenza, alla predetta udienza, essendo la causa matura per la decisione, il Giudicante invitava le parti a precisare le conclusioni.

Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, il Giudicante deve riconoscere la legittimazione attiva di parte attrice in quanto titolare dell'interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale è direttamente destinatario (Cass. Civ. n. 52777/2001).

Quanto alla legittimazione passiva, è doveroso osservare che essa spetta sia all'Ente impositore (Comune di Marano di Napoli) e sia a quello di Riscossione (Agenzia delle Entrate – Riscossione - Concessionario per la Provincia di Napoli), quest'ultimo quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione.

Tuttavia, trattandosi di litisconsorzio facoltativo, nel caso in cui venga convenuto solo uno dei due litisconsorti, incomberà su questi l'onere di chiamare in giudizio l'altro se non vuole rispondere dell'esito della controversia, non potendo il Giudice disporre d'Ufficio la relativa integrazione del contraddittorio (Cfr. Cass. SS. UU. 25.2007, n. 16142 e Cass Civ. Sez. II, 29.2.2008, n. 5532).

Nel caso de quo, l'ente comunale è stato regolarmente evocato in giudizio dall'opponente, ma la predetta integrazione non è stata mai richiesta ed esercitata dall'ente creditore, che è rimasto contumace ed inerte per tutta la durata del procedimento.

Al riguardo la Suprema Corte ha stabilito che :“ **non è configurabile alcun litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Agente della riscossione nella ipotesi in cui il contribuente impugni una cartella di pagamento deducendo il vizio di notifica o l'invalidità dell'atto presupposto e chiami in causa solo uno di tali soggetti, con la conseguenza che il Giudice adito non può disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, ma, è interesse della parte evocata in giudizio, instare per la chiamata in causa del terzo nei termini di legge**”. (Corte di Cassazione Ordinanza n. 14209 del 24.05.2019).

L'azione del contribuente, diretta a fare valere la nullità dell'atto impugnato, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del Concessionario della Riscossione (dovendosi escludere nella specie un litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa all'ente creditore, ove unico ad essere stato evocato in giudizio, la facoltà



di chiamata nei riguardi del Concessionario, pena la soccombenza, in caso di esito favorevole per l'opponente della lite.

Passando al merito della domanda attorea, questo Giudice osserva che l'opponente ha inteso contestare il diritto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e/o dell'ente creditore a procedere all'esecuzione forzata, stante la mancata notifica del verbale prodromico e il decorso del termine quinquennale di prescrizione.

Il primo motivo è fondato e merita di essere accolto.

La cartella esattoriale è riferita al ruolo esattoriale n. 2019/0013439 del 21.10.2019, relativo ad un verbale di infrazione al codice della strada del 2016, ma, agli atti di causa, non risultano atti interruttivi della prescrizione e la prova dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale e del verbale prodromico.

Alla luce di quanto innanzi, la domanda merita di essere accolta in quanto appare *icto oculi* l'intervenuta estinzione del diritto, per la mancata notifica del verbale originario presupposto.

Difatti, è illegittima la cartella di pagamento relativa alla iscrizione a ruolo di una multa non pagata, se l'ente impositore non dimostra l'avvenuta notifica del verbale entro 90 giorni dalla commessa infrazione ai sensi dell'art. 201 C.d.S..

Nel caso de quo, manca la prova dell'avvenuta notifica del verbale presupposto, con la conseguente illegittimità dell'emissione della cartella esattoriale e la nullità e l'inefficacia di tutti gli atti successivi e consequenziali alla notifica della medesima opposta cartella. Le regole fondamentali per la notifica del verbale di accertamento e contestazione sono essenzialmente quelle previste ex artt. 201 c.d.s., 385 e 386 Reg. Esec, che, allo stato, risultano non provate e rispettate.

Ne consegue che nella fattispecie in esame, la pretesa avanzata dal Concessionario è viziata ab origine, in quanto nel verbale inglobato nella opposta cartella esattoriale manca la prova della sua avvenuta notifica. La **mancanza** della avvenuta **notifica di un atto presupposto** costituisce un **vizio procedurale** che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, dato che la correttezza del procedimento è assicurata mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente (art. 24 della Costituzione).

Pertanto, la mancata dimostrazione della notifica del verbale presupposto, nonché il mancato deposito della stessa, determina la totale nullità della cartella di pagamento opposta, per inesistenza del titolo a monte.

Ebbene l'eccezione è fondata e merita accoglimento, perché a fronte della eccezione di omessa notifica del verbale/titolo presupposto su cui si fonda l'opposta cartella, non è emersa in giudizio la prova contraria.



Da quanto emerso, dunque, agli atti del procedimento, l'opposizione va accolta e, pertanto, va dichiarata la nullità della cartella esattoriale di pagamento numero 07120190142596285, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione –Concessionario per la Provincia di Napoli, per l'inesistenza del titolo e del diritto e per la mancata notifica del verbale prodromico e per l'intervenuta decadenza dal diritto a richiedere il pagamento delle somme portate dai verbali oggetto della impugnata cartella e della opposta ingiunzione di pagamento, a norma dell'articolo 28 della Legge 689/1981 e del richiamo ad esso fatto dall'articolo 209 del Nuovo Codice della Strada.

Pertanto, l'opposta cartella esattoriale di pagamento va dichiarata nulla ed inesistente, nel mentre, tutti gli altri motivi di doglianza restano assorbiti nella presente motivazione.

L'attuale opponente, stante la tecnicità della materia trattata- oltre che la sua complessità *anche per gli stessi addetti ai lavori* – per opporsi validamente alle pretese della Pubblica Amministrazione, risultate poi essere illegittime per una evidente violazione di legge- ha dovuto rivolgersi ad un legale, sostenendo delle spese che avrebbe potuto evitare solo accettando supinamente di corrispondere alla prima quanto in realtà da essa non dovuto, non apparendo assolutamente corretto che tali spese debbano, comunque, gravare nella sua sfera patrimoniale, pur avendo ottenuto piena e totale ragione delle sue doglianze.

Da tale premessa, si ritiene, pertanto, corretto far assistere la seguente pronuncia dal principio della soccombenza stabilito dall'articolo 91 c.p.c., prevedendo le relative spese a carico del Comune di Marano di Napoli in persona del Sindaco p.t., liquidandole in dispositivo, con riguardo ad un valore della causa fino ad €. 1.100,00 e nella misura della tariffaria media (€. 65,00 per fase studio, €. 65,00 per fase introduttiva, €.65,00 per trattazione ed €. 135,00 per fase fase decisionale), oltre le spese esenti anticipate dalla parte opponente e pari ad €. 50,00.

Il tutto, stante il comportamento processuale dell'ente comunale, che è rimasto inerte per tutta la durata del procedimento, non depositando la documentazione necessaria e non fornendo la prova contraria a tutto quanto eccepito dall'opponente.

Al riguardo, si osserva che in applicazione dei principi dell'ordinamento ed in particolare per motivi di equità, le spese per tutelare un proprio diritto a seguito dell'errore dell'ente impositore e/o del concessionario, non possono essere poste a carico dell'utente. La compensazione delle spese in tale ipotesi, dovendo comunque l'utente corrispondere le spese al proprio legale, sarebbe dispendiosa al pari di un rigetto della domanda e sicuramente più onerosa del pagamento della sanzione inflitta e sarebbe in stridente



contrasto, quindi, con la sostanziale applicazione del diritto di difesa sancito dall'art.24 della Costituzione.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace di San Giorgio la Molara, dichiarando la contumacia del Comune di Marano di Napoli in persona del Sindaco p.t. e definitivamente pronunciando sull'atto di opposizione ex articolo 615 I comma c.p.c., proposto dalla Iavarone Scommesse Srl in persona del Legale Rappresentante p.t. avverso la cartella esattoriale di pagamento n. **07120190142596285000**, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione - Concessionario per la Provincia di Napoli in persona del Legale Rappresentante p.t., riferita al ruolo esattoriale n. 2019/0013439 del 21.10.2019 ed iscritto a ruolo in data **31.01.2022**, con numero di **R.G. 19/C/2022** :

- 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara nulla ed inesistente la cartella esattoriale di pagamento n. **07120190142596285000**, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione - Concessionario per la Provincia di Napoli in persona del Legale Rappresentante p.t. nei confronti della Iavarone Scommesse Srl e riferita al ruolo esattoriale n. 2019/0013439 del 21.10.2019, per l'inesistenza e l'estinzione del diritto, stante la mancata notifica del verbale di accertamento prodromico e la mancanza di un valido titolo a monte;
- 2) Pone, inoltre, a carico del Comune di Marano di Napoli in persona del Sindaco p.t., il pagamento delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi **€. 380,00**, di cui **€. 50,00** per esborsi ed **€. 330,00** per compenso, oltre IVA e CPA come per legge ed in aggiunta al Rimborso Forfettario delle spese generali fissato nel 15%, con attribuzione ai dichiarati avvocati anticipatari.

Sentenza esecutiva ex lege.

San Giorgio la Molara 21.02.2022.

Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Lanni Maria Luisa

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 24 FEB 2022

Il Funzionario di Cancelleria

Mario Coopi



Pubblicato il 26/06/2023

N. 03821/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05379/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5379 del 2022, proposto da Iavarone Scommesse s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Elio Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 9;

contro

Comune di Marano di Napoli, in persona della Commissione Straordinaria *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, alla via S. Lucia n. 62;

Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio fisico legale in Napoli, alla via A. Diaz n. 11;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice Onorario di Pace di San Giorgio la Molarina n. 53 del 24 febbraio 2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli e dell'Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione;

Visto l'articolo 34, comma 5, del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con l'azionata sentenza n. 53 del 24 febbraio 2022, notificata in forma esecutiva il 10 marzo successivo, il Giudice Onorario di Pace di San Giorgio la Molarina – in accoglimento della proposta opposizione – ha dichiarato nulla la cartella esattoriale di pagamento n. 07120190142596285000, emessa a carico dell'odierna ricorrente (per un importo di euro 283,80 per infrazioni al codice della strada, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica spettanti all'Ader);
- con il presente ricorso, notificato il 4 novembre 2022 e depositato il 16 novembre successivo, la Iavarone Scommesse s.r.l. chiedeva lo sgravio della medesima cartella di pagamento;

Considerato che il Comune di Marano di Napoli, con nota prot. c_e906 – 0039515 del 21 novembre 2022, ha trasmesso alla ricorrente copia del provvedimento di discarico, per l'importo di euro 283,80;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare cessata la materia del contendere, disponendo per le spese secondo il canone della soccombenza virtuale, in

misura che tiene conto del valore della lite e dell'intervenuto adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Comune di Marano di Napoli al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 200,00 (duecento/00) in favore della ricorrente, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; spese compensate nei confronti dell'Ader.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Michele Buonauro, Consigliere

Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Valeria Ianniello

IL PRESIDENTE
Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO

RELATA DI NOTIFICA ex art. 3 bis Legge 21/1/94, n. 53

Io sottoscritto Avv. Elio Simone del Foro di Napoli (SMNLEI87C24F839G), con studio in Napoli alla via Chiaia n. 9, PEC eliosimone@avvocatinapoli.legalmail.it, nella qualità di procuratore della Iavarone Scommesse S.r.l., con sede in Napoli alla Piazza D'Annunzio n. 25/29, P.Iva 03860380611, in persona del l.r.p.t. Iavarone Carmine, nato a Napoli il 14/09/1974 CF. VRNCMN24P14F839G,

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, unitamente alla presente relata di notifica, la sentenza n.3821/23 emessa dal Tar Napoli estratta dal fascicolo informatico, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'art.18 del DM 44/11 così come modificato dal DM 48/13 a:

- COMUNE DI MARANO DI NAPOLI, IN PERSONA DEL SINDACO PT. DOM.TO PRESSO LA SEDE IN MARANO DI NAPOLI AL CORSO UMBERTO I N. 16.

trasmettendone copia informatica a mezzo PEC dall'indirizzo di posta elettronica certificata eliosimone@avvocatinapoli.legalmail.it presente nell'elenco pubblico previsto dall'art.7 del D.M.44/2011 (Reginde) all'indirizzo di seguito riportato estratto dal registro PEC delle Pubbliche Amministrazioni, presente nell'elenco pubblico previsto dall'art.7 del D.M.44/2011(Reginde), protocollo@pec.comune.marano.na.it nonché al difensore costituito avv. Raffaele Marciano presso il domicilio fiscale alla pec raffaele.marciano@pecavvocatinola.it.

Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene copia informatica per immagine della sud-detta sentenza anch'essa sottoscritta digitalmente

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012, io sottoscritto Avv. Elio Simone attesto che la sentenza notificata è copia fotoriprodotta conforme all'originale cartaceo in mio possesso dell'atto oggetto della notificazione da cui è stata estratta.

Napoli, addì 26.06.2023

Avv. Elio Simone



R.G. 19/C/2022

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
S.GIORGIO LA MOLARA (BN)**
COMUNICAZIONE DEPOSITO SENTENZA
(ART. 133, 170 e 136 c.p.c e art. 45 R.D. n° 1368)

Il Cancelliere Comunica

che all'udienza del giorno 10/02/2022 , il Giudice di Pace Dr. LANNI M.
nella causa civile

vertente tra:

ATTORE: IAVARONE SCOMMESSE S.R.L.

Avv. SimoneStefania ed Elio - Via Regina Mrgherita, 43 - Molinara (BN)

e

CONVENUTO: COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Al Comune di Marano di Napoli - Corso Umberto i°, 16 - Marano di Napoli (NA)

nonchè

CONVENUTO:

CONVENUTO:

CONVENUTO:

C.T.U.:

ha pronunciato sentenza con il seguente

DISPOSITIVO

OMISSIS (vedi nota allegata)

Sentenza n. 53 / 2022 - depositato il 24/02/2022

S.Giorgio la Molara, li 24/02/2022



CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Mario Coopi



GIUDICE DI PACE DI SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) CRON. N. 87/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 53/22
R.G. N. 19/C/22
REP. ESENTE

Il Giudice Onorario di Pace di San Giorgio la Molara - Dr.ssa Lanni Marialuisa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero 19/C/2022 del R.G., avente ad oggetto : *“Opposizione ex art. 615 I comma cpc avverso cartella esattoriale di pagamento n. 01720190142596285000”*.

TRA

IAVARONE SCOMMESSE SRL in persona del Legale Rappresentante p.t. (P.I. n. 03860380611), rappresentata e difesa come da procura in calce all’atto introduttivo, dall’Avvocato Stefania Simone e dall’Avvocato Elio Simone, domiciliata come in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Molinara (BN), alla Via Regina Margherita n. 43, I piano, 82020.

Attrice /Opponente

CONTRO

COMUNE di MARANO di NAPOLI in persona del Sindaco p.t., con sede in Marano di Napoli (NA), Corso Umberto I n. 16, 80016, Marano di Napoli (NA).

Convenuto/Opposto/Contumace

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa che si abbiano qui per interamente ripetuti e trascritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del **14.12.2021**, notificato via pec in data **16.12.2021**, la Iavarone Scommesse Srl proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento n. **07120190142596285000**, emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione - Concessionario per la Provincia di Napoli in persona del Legale Rappresentante p.t., riferita al ruolo esattoriale n. 2019/0013439 del 21.10.2019 e con la quale le veniva richiesto il pagamento di **€. 298,19**, in relazione ad un verbale di accertamento e violazione al Codice della Strada, elevato nel 2016, dal Comando Polizia Municipale di Marano di Napoli, chiedendone l’annullamento, per l’estinzione del diritto, stante il decorso del termine prescrizionale, per la mancata notifica del verbale prodromico, per l’illegittimità delle maggiorazioni di cui all’art. 27 della Legge n. 689/81 e per l’infondatezza della pretesa creditoria in punto di fatto e di diritto.

All’udienza del **10.02.2022**, compariva unicamente la parte opponente, nel mentre, il



Comune di Marano di Napoli, nonostante la ritualità della notifica via pec dell'atto introduttivo e delle successive comunicazioni, rimaneva contumace, non comparendo in udienza, né inviando scritti difensivi e documentazione probante a sostegno della opposta cartella.

Di conseguenza, alla predetta udienza, essendo la causa matura per la decisione, il Giudicante invitava le parti a precisare le conclusioni.

Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, il Giudicante deve riconoscere la legittimazione attiva di parte attrice in quanto titolare dell'interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale è direttamente destinatario (Cass. Civ. n. 52777/2001).

Quanto alla legittimazione passiva, è doveroso osservare che essa spetta sia all'Ente impositore (Comune di Marano di Napoli) e sia a quello di Riscossione (Agenzia delle Entrate – Riscossione - Concessionario per la Provincia di Napoli), quest'ultimo quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione.

Tuttavia, trattandosi di litisconsorzio facoltativo, nel caso in cui venga convenuto solo uno dei due litisconsorti, incomberà su questi l'onere di chiamare in giudizio l'altro se non vuole rispondere dell'esito della controversia, non potendo il Giudice disporre d'Ufficio la relativa integrazione del contraddittorio (Cfr. Cass. SS. UU. 25.2007, n. 16142 e Cass Civ. Sez. II, 29.2.2008, n. 5532).

Nel caso de quo, l'ente comunale è stato regolarmente evocato in giudizio dall'opponente, ma la predetta integrazione non è stata mai richiesta ed esercitata dall'ente creditore, che è rimasto contumace ed inerte per tutta la durata del procedimento.

Al riguardo la Suprema Corte ha stabilito che :*“ non è configurabile alcun litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Agente della riscossione nella ipotesi in cui il contribuente impugni una cartella di pagamento deducendo il vizio di notifica o l'invalidità dell'atto presupposto e chiami in causa solo uno di tali soggetti, con la conseguenza che il Giudice adito non può disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, ma, è interesse della parte evocata in giudizio, instare per la chiamata in causa del terzo nei termini di legge”*. (Corte di Cassazione Ordinanza n. 14209 del 24.05.2019).

L'azione del contribuente, diretta a fare valere la nullità dell'atto impugnato, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del Concessionario della Riscossione (dovendosi escludere nella specie un litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa all'ente creditore, ove unico ad essere stato evocato in giudizio, la facoltà



di chiamata nei riguardi del Concessionario, pena la soccombenza, in caso di esito favorevole per l'opponente della lite.

Passando al merito della domanda attorea, questo Giudice osserva che l'opponente ha inteso contestare il diritto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e/o dell'ente creditore a procedere all'esecuzione forzata, stante la mancata notifica del verbale prodromico e il decorso del termine quinquennale di prescrizione.

Il primo motivo è fondato e merita di essere accolto.

La cartella esattoriale è riferita al ruolo esattoriale n. 2019/0013439 del 21.10.2019, relativo ad un verbale di infrazione al codice della strada del 2016, ma, agli atti di causa, non risultano atti interruttivi della prescrizione e la prova dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale e del verbale prodromico.

Alla luce di quanto innanzi, la domanda merita di essere accolta in quanto appare *icto oculi* l'intervenuta estinzione del diritto, per la mancata notifica del verbale originario presupposto.

Difatti, è illegittima la cartella di pagamento relativa alla iscrizione a ruolo di una multa non pagata, se l'ente impositore non dimostra l'avvenuta notifica del verbale entro 90 giorni dalla commessa infrazione ai sensi dell'art. 201 C.d.S..

Nel caso de quo, manca la prova dell'avvenuta notifica del verbale presupposto, con la conseguente illegittimità dell'emissione della cartella esattoriale e la nullità e l'inefficacia di tutti gli atti successivi e consequenziali alla notifica della medesima opposta cartella. Le regole fondamentali per la notifica del verbale di accertamento e contestazione sono essenzialmente quelle previste ex artt. 201 c.d.s., 385 e 386 Reg. Esec, che, allo stato, risultano non provate e rispettate.

Ne consegue che nella fattispecie in esame, la pretesa avanzata dal Concessionario è viziata ab origine, in quanto nel verbale inglobato nella opposta cartella esattoriale manca la prova della sua avvenuta notifica. La **mancanza della avvenuta notifica di un atto presupposto** costituisce un **vizio procedurale** che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, dato che la correttezza del procedimento è assicurata mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente (art. 24 della Costituzione).

Pertanto, la mancata dimostrazione della notifica del verbale presupposto, nonché il mancato deposito della stessa, determina la totale nullità della cartella di pagamento opposta, per inesistenza del titolo a monte.

Ebbene l'eccezione è fondata e merita accoglimento, perché a fronte della eccezione di omessa notifica del verbale/titolo presupposto su cui si fonda l'opposta cartella, non è emersa in giudizio la prova contraria.



Da quanto emerso, dunque, agli atti del procedimento, l'opposizione va accolta e, pertanto, **va dichiarata la nullità della cartella esattoriale di pagamento numero 07120190142596285, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione –Concessionario per la Provincia di Napoli, per l'inesistenza del titolo e del diritto e per la mancata notifica del verbale prodromico e per l'intervenuta decadenza dal diritto a richiedere il pagamento delle somme portate dai verbali oggetto della impugnata cartella e della opposta ingiunzione di pagamento, a norma dell'articolo 28 della Legge 689/1981 e del richiamo ad esso fatto dall'articolo 209 del Nuovo Codice della Strada.**

Pertanto, l'opposta cartella esattoriale di pagamento va dichiarata nulla ed inesistente, nel mentre, tutti gli altri motivi di doglianza restano assorbiti nella presente motivazione.

L'attuale opponente, stante la tecnicità della materia trattata- oltre che la sua complessità *anche per gli stessi addetti ai lavori* – per opporsi validamente alle pretese della Pubblica Amministrazione, risultate poi essere illegittime per una evidente violazione di legge- ha dovuto rivolgersi ad un legale, sostenendo delle spese che avrebbe potuto evitare solo accettando supinamente di corrispondere alla prima quanto in realtà da essa non dovuto, non apparendo assolutamente corretto che tali spese debbano, comunque, gravare nella sua sfera patrimoniale, pur avendo ottenuto piena e totale ragione delle sue doglianze.

Da tale premessa, si ritiene, pertanto, corretto far assistere la seguente pronuncia dal principio della soccombenza stabilito dall'articolo 91 c.p.c., prevedendo le relative spese a carico del Comune di Marano di Napoli in persona del Sindaco p.t., liquidandole in dispositivo, con riguardo ad un valore della causa fino ad €. 1.100,00 e nella misura della tariffaria media (€. 65,00 per fase studio, €. 65,00 per fase introduttiva, €.65,00 per trattazione ed €. 135,00 per fase fase decisionale), oltre le spese esenti anticipate dalla parte opponente e pari ad €. 50,00.

Il tutto, stante il comportamento processuale dell'ente comunale, che è rimasto inerte per tutta la durata del procedimento, non depositando la documentazione necessaria e non fornendo la prova contraria a tutto quanto eccepito dall'opponente.

Al riguardo, si osserva che in applicazione dei principi dell'ordinamento ed in particolare per motivi di equità, le spese per tutelare un proprio diritto a seguito dell'errore dell'ente impositore e/o del concessionario, non possono essere poste a carico dell'utente.

La compensazione delle spese in tale ipotesi, dovendo comunque l'utente corrispondere le spese al proprio legale, sarebbe dispendiosa al pari di un rigetto della domanda e sicuramente più onerosa del pagamento della sanzione inflitta e sarebbe in stridente



contrasto, quindi, con la sostanziale applicazione del diritto di difesa sancito dall'art.24 della Costituzione.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace di San Giorgio la Molara, dichiarando la contumacia del Comune di Marano di Napoli in persona del Sindaco p.t. e definitivamente pronunciando sull'atto di opposizione ex articolo 615 I comma c.p.c., proposto dalla Iavarone Scommesse Srl in persona del Legale Rappresentante p.t. avverso la cartella esattoriale di pagamento n. **07120190142596285000**, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione - Concessionario per la Provincia di Napoli in persona del Legale Rappresentante p.t., riferita al ruolo esattoriale n. 2019/0013439 del 21.10.2019 ed iscritto a ruolo in data **31.01.2022**, con numero di **R.G. 19/C/2022** :

- 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara nulla ed inesistente la cartella esattoriale di pagamento n. **07120190142596285000**, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione - Concessionario per la Provincia di Napoli in persona del Legale Rappresentante p.t. nei confronti della Iavarone Scommesse Srl e riferita al ruolo esattoriale n. 2019/0013439 del 21.10.2019, per l'inesistenza e l'estinzione del diritto, stante la mancata notifica del verbale di accertamento prodromico e la mancanza di un valido titolo a monte;
- 2) Pone, inoltre, a carico del Comune di Marano di Napoli in persona del Sindaco p.t., il pagamento delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi **€. 380,00**, di cui **€. 50,00** per esborsi ed **€. 330,00** per compenso, oltre IVA e CPA come per legge ed in aggiunta al Rimborso Forfettario delle spese generali fissato nel 15%, con attribuzione ai dichiarati avvocati anticipatari.

Sentenza esecutiva ex lege.

San Giorgio la Molara 21.02.2022.

Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Lanni Maria Luisa

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
 DI SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI **24 FEB 2022**

CANCELLIERE
 Il Funzionario di Cancelleria
Mario Coopi



Studio Legale Simone

Avv. Elio Simone - Avv. Stefania Simone - Avv. Giacomo Saviano

Via Roma 157, 80029 - Sant'Antimo
Via Riviera di Chiaia n. 9, 80126 - Napoli
Via Cervantes n. 22, 80126 - Napoli
Via Regina Margherita n. 43, 82020 - Molinara
Via Gaetano Rummo n. 27, 82100 - Benevento
Corso Umberto I n. 208 - 80058 - Torre Annunziata

TAR CAMPANIA DI NAPOLI

RICORSO EX ART. 112, COMMA 2, LETT. C), D.LGS 104/10 NELL'INTERESSE DI IAVARONE SCOMMESSE S.R.L., CON SEDE IN NAPOLI ALLA PIAZZA D'ANNUNZIO N. 25/29, P.IVA 03860380611, IN PERSONA DEL L.R.P.T. IAVARONE CARMINE, NATO A NAPOLI IL 14/09/1974 CF. VRNCMN24P14F839G, RAPPRESENTATA E DIFESA, GIUSTA PROCURA SPECIALE IN CALCE AL PRESENTE RICORSO, DALL'AVV. ELIO SIMONE C.F. SMNLEI87C24F839G, PRESSO IL CUI STUDIO È ELETTIVAMENTE DOMICILIATO, IN NAPOLI, ALLA VIA RIVIERA DI CHIAIA N. 9, CHE DICHIARA DI VOLERE RICEVERE LE COMUNICAZIONI ALL'INDIRIZZO PEC: ELIOSIMONE@AVVOCATINAPOLI.LEGALMAIL.IT E/O AL NUMERO DI FAX 081/2472715;

CONTRO COMUNE DI MARANO DI NAPOLI, IN PERSONA DEL SINDACO PT. DOM.TO PRESSO LA SEDE IN MARANO DI NAPOLI AL CORSO UMBERTO I N. 16;

NONCHE' AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, DOM.TA C/O LA SEDE IN ROMA, ALLA VIA GREZAR, 14 - 00142;

PER L'OTTEMPERANZA della sentenza n. 53 del 2022 del Giudice di Pace di San Giorgio La Molara, passata in giudicato.

PREMESSO CHE

1. Con sentenza n. 53 del 24.02.22 [doc. 2], notificata il 10.03.2022, passata in giudicato [doc. 3], il Giudice di Pace di San Giorgio la Molara ha annullato la cartella di pagamento n. 07120190142596285000 per inesistenza e l'estinzione del diritto.
2. Con pec del 13.03.2022, l'istante inoltrava richiesta di sgravio e modello di sospensione legale all'ADER [doc. 3], al fine di provvedere all'esecuzione della suindicata che tuttavia è rimasta ineseguita.
3. Con risposta del 17.03.2022, l'Ader inoltrava la richiesta al Comune di Marano ed opponeva un diniego alla richiesta per la seguente motivazione: *"è riservata all'Ente, unico titolare del credito, la possibilità di rettificare, sulla base di evidenze*

riscontrate successivamente all' emissione dei ruoli, il contenuto dei ruoli stessi attraverso, ad esempio, provvedimenti di sgravio e/o sospensione" [doc. 4].

4. con pec del **26.07.2022**, il Comune di Marano negava l'esecuzione del provvedimento giudiziale così motivando: *"Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica quanto segue: da un esame degli atti afferenti alla cartella di cui all'oggetto non è stata riscontrata alcuna notifica di sentenza, emessa dall'Autorità Giudiziaria, con la quale sia stata disposta la sospensione o l'annullamento della cartella di cui trattasi. Quindi, in assenza di notifica della sentenza a quest'ufficio da parte della cancelleria competente o produzione da parte dell'interessato di copia conforme all'originale della stessa, lo sgravio non potrà essere emesso. Per quanto suddetto la presente comunicazione si invia all'agente della riscossione, che legge per conoscenza e competenza, per la ripresa dell'attività di recupero del credito. Tanto si doveva per quanto di dovere. S.Ten.Michele Sica"* [doc. 5].

5. con risposta pec del **12.09.2022**, l'istante insisteva per l'esecuzione della sentenza già a suo tempo notificata, poi trasmessa a titolo di cortesia il 21.11.2022 [doc. 6].

6. In conclusione, a fronte dell'intervenuto annullamento della cartella di pagamento in questione, ormai sancito dalla pronuncia giurisdizionale, è evidente l'inammissibilità del comportamento della P. A., che a distanza di mesi, e nonostante i solleciti in tal senso non ha dato esecuzione alle statuizioni contenute nel suddetto *decisum*, dunque in oggettiva violazione del giudicato.

Tutto ciò premesso, la IAVARONE SCOMMESSE SRL, come in epigrafe rapp.ta e difesa,

RICORRE

affinché l'adito Tar, accertata l'omessa integrale esecuzione da parte dell'intimata Amministrazione in ordine al chiaro precetto di cui alla sentenza n. 53 del 24.02.2022:

- I. voglia disporre nel termine più breve le misure adeguate all'ottemperanza mediante (ex art. 114, co. 4, lett. a) lo sgravio della cartella di pagamento n. 07120190142596285000 o con l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione, o, ancora, nominando ove occorra un *commissario ad acta* (lett. d) perché, in sostituzione dell'Amministrazione, dia seguito a quanto statuito adottando i provvedimenti del caso finalizzati all'adempimento dell'obbligo della P.A. di conformarsi alle decisioni del Giudice di Pace e necessari per

l'annullamento della cartella e l'estinzione del debito, secondo criteri e principi contenuti nell'invocata decisione, con rimozione di tutto quanto realizzato *contra legem*.

- II. nonché fissarsi (ai sensi e dell'art. 114, co. 4, lett. e, c.p.a.) una somma di denaro a carico della medesima P. A., da corrispondere alla ricorrente per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva, ovvero, per ogni ulteriore ritardo nell'integrale esecuzione del giudicato.

Conseguenze di legge in ordine alle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 5, L. n. 488 del 23.12.1999, il sottoscritto avvocato dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile ed il contributo unificato è pari ad € 300,00.

Napoli, 4.11.2022

avv. Elio Simone



RELATA DI NOTIFICA ex art. 3 bis Legge 21/1/94, n. 53

Io sottoscritto Avv. Elio Simone del Foro di Napoli (SMNLEI87C24F839G), con studio in Napoli alla via Chiaia n. 9, PEC eliosimone@avvocatinapoli.legalmail.it, nella qualità di procuratore della Iavarone Scommesse S.r.l., con sede in Napoli alla Piazza D'Annunzio n. 25/29, P.Iva 03860380611, in persona del I.r.p.t. Iavarone Carmine, nato a Napoli il 14/09/1974 CF. VRNCMN24P14F839G, giusta procura alle liti che si allega, in relazione ricorso per ottemperanza innanzi al Tar Campania **Napoli**, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Comune di Marano di Napoli, in persona del I.r.p.t.,

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, unitamente alla presente relata di notifica, l'originale informatico del ricorso, firmato digitalmente, nonché procura alle liti a me rilasciata dalla suindicata società, originariamente su foglio separato, dal quale ho estratto copia informatica, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'art.18 del DM 44/11 così come modificato dal DM 48/13 a:

1) Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del rappresentante legale pro tempore, dom.ta c/o la sede in Roma, alla Via Grezar, 14 - 00142,

2) COMUNE DI MARANO DI NAPOLI, IN PERSONA DEL SINDACO PT. DOM.TO PRESSO LA SEDE IN MARANO DI NAPOLI AL CORSO UMBERTO I N. 16,

trasmettendone copia informatica a mezzo PEC dall'indirizzo di posta elettronica certificata ELIOSIMONE@AVVOCATINAPOLI.LEGALMAIL.IT presente nell'elenco pubblico previsto dall'art.7 del D.M.44/2011 (Reginde) all'indirizzo protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it protocollo@pec.comune.marano.na.it estratto dal registro PEC delle Pubbliche Amministrazioni, presente nell'elenco pubblico previsto dall'art.7 del D.M.44/2011(Reginde)

Napoli, addì 4.11.2022

Avv. Elio Simone



Live s.r.l.

PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Riconoscimento ai sensi dell'art. 194 co. 1, lett. a del D.lgs. n. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio dell'Unità di Staff Comando Polizia Municipale a seguito della sentenza TAR Campania numero 3821/23 a favore dell'Avvocato Elio Simone, procuratore di Iavarone Scommesse s.r.l.".

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Si passa al punto numero 8 all'ordine del giorno che riguarda: "Riconoscimento ai sensi dell'art. 194, co. 1, lettera a, Decreto Legislativo numero 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio dell'Unità di Staff Comando Polizia Municipale a seguito della sentenza TAR Campania numero 3821/23 a favore dell'Avvocato Elio Simone, procuratore di Iavarone Scommesse s.r.l.".

Se il Sindaco ci vuole relazionare.

SINDACO MATTEO MORRA

Al punto numero 8 all'ordine del giorno, si tratta del riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da una sentenza o, meglio, da due sentenze, una sentenza del Giudice di Pace del 2022 e una successiva sentenza del Tar della Campania per l'esecuzione della sentenza del Giudice di Pace e che condanna il Comune di Marano a un importo complessivo intorno ai novemila euro. Non so se avete letto la... scusate, novecento euro, 983 euro, perdonatemi. Non so se avete letto di che cosa si tratta, sostanzialmente è un verbale del codice della strada che è stato comminato ad una persona o, meglio, ad una società che evidentemente era proprietaria dell'auto in questione e, niente, per un difetto di notifica, il Giudice di Pace, e poi il TAR ha ulteriormente confermato, il Giudice di Pace ha annullato e quindi ha accettato l'atto di opposizione da parte di questa società che aveva avuto questo verbale e poi la successiva cartella esattoriale. Quindi diciamo si tratta di un riconoscimento ai sensi dell'Articolo 194, comma 1, lettera a, quindi per sentenza esecutiva. Non credo che ci sia molto da approfondire.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie, Sindaco. Se ci sono interventi da parte dei Consiglieri. Prego, Consigliere Paragliola.

CONSIGLIERE DOMENICO PARAGLIOLA

Visto che questo provvedimento lo devo approvare, perché lo approverò, però tutto nasce da parte di una mancata notifica o una notifica non fatta nei termini di legge, per cui il danno alla beffa. Noi non solo non incassiamo, ma ci rimettiamo pure 983 euro. Allora, fermo restando che noi lo approveremo, cioè che io voterò a favore, però l'attenzione nei confronti di chi fa il suo dovere, lo deve fare così come la legge comanda. Questo è. Perché poi ci troviamo anche al prossimo debito fuori bilancio, che è una

Live s.r.l.

lettera e, e che pure esso merita una attenzione. Io ho terminato.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie, Consigliere Paragliola.

La Consigliere Schiattarella ha chiesto la parola, prego.

CONSIGLIERA BARBARA SCHIATTARELLA

Allora, il mio voto sarà sicuramente un voto favorevole, in quanto si tratta già di una sentenza del TAR relativa ad un giudizio di ottemperanza; quindi, diciamo una sentenza che è scaturita da un mancato adempimento da parte del Comune di Marano ad un ordine del Giudice, e quindi forse è questo che va evidenziato. Nel senso che si dovrebbe, appunto, fare più attenzione ad evitare di incorrere appunto in giudizi di ottemperanza non dando esecuzione spontanea ad una sentenza del Giudice, laddove ovviamente non si ritenga di dover fare appello o cose del genere. Per cui sicuramente il mio voto è un voto favorevole, però diciamo ribadisco quanto già ribadito in precedenza, che è importante inviare comunque in questi casi gli atti alla Corte dei Conti per verificare se ci siano ovviamente responsabilità.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie, Consigliera Schiattarella.

La parola al Consigliere Izzo. Prego.

CONSIGLIERE MICHELE IZZO

Faccio anche la dichiarazione di voto, Presidente. Io voto contrario a questo provvedimento. Vi dico il perché. Uno, perché è un'ulteriore sciatteria dell'Ente comunale, che non ha proposto un suo atto quando vi era bisogno, due, perché noi a questo signore che ha avuto una multa gli facciamo anche un ulteriore regalo. E quindi so che il mio voto contrario non andrà a significare niente perché è ormai una sentenza. E poi, soprattutto, ci tengo a dire è per rispetto verso la Polizia Municipale, che, anche se in numero ridottissimo, cerca di barcamenarsi in una città, e voi lo sapete perché anche voi siete viandanti o automobilisti, è difficilmente percorribile questa città, e quindi loro ci mettono veramente il cuore. Quindi tre sono le cose per cui io voterò contro, uno perché questo signore... non mi va di dare un voto a favore di uno che ha infranto la legge, due, per il rispetto alla polizia locale, tre, per andare contro all'Ente comunale, che ancora una volta per sciatteria ci fa arrivare questi papielli in Consiglio Comunale.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie Consigliere Izzo. Ci sono altri interventi?

Prego, la Consigliera Teresa Giaccio.

Live s.r.l.

CONSIGLIERA TERESA GIACCIO

Naturalmente io voto a favore, è un atto dovuto, ci sono delle sentenze. Però, naturalmente, così come il collega Paragliola e anche Izzo, in questo caso, maggiore attenzione deve dare l'Ente nei confronti di alcune attività giudiziarie. Io l'ho letto velocemente in macchina, dal mio telefonino, addirittura, il Comune di Marano non si sarebbe costituito, se non sbaglio. E poi una cosa, ancora un po'... questo non dipende da questa Amministrazione, attenzione, ma sono cose precedenti, e stiamo parlando di un Giudice di Pace di Carinola, su un fatto, che se è accaduto, i Consiglieri che sono avvocati me lo possono confermare, se è accaduto sul territorio di Marano dovevano essere discussi davanti all'autorità giudiziaria del nostro luogo che è il Giudice di Pace di Marano, quindi tutto un po' strano. Maggior attenzione dobbiamo dare noi, dobbiamo dare l'ufficio che si occupa delle attività legali, naturalmente la Polizia Municipale, l'Amministrazione, i Consiglieri Comunali tutti affinché queste cose man mano spariscano dalla nostra vista perché sono veramente un obbrobrio da vedere. Meno male, per fortuna, si tratta di una cifra esigua. Naturalmente voto favorevole, e i Consiglieri Comunali devono necessariamente votare a favore di debiti fuori bilancio perché così è previsto, perché è un atto dovuto, con la dovuta attenzione. Il mio voto è favorevole, comunque.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie, Consigliera Giaccio.

La parola al Consigliere Rusciano, prego.

CONSIGLIERE NUNZIO RUSCIANO

Presidente, buonasera. Io per questo punto e per gli altri punti all'ordine del giorno vorrei chiedere una maggiore attenzione da parte dell'Amministrazione, in quanto, facendo parte della Commissione II, i documenti arrivano sempre all'ultimo minuto e quindi noi abbiamo molta difficoltà nel discuterlo. L'ho fatto mettere a verbale anche in Commissione, quindi preferirei lavorare con maggiore serenità. Non è che ci mandate all'ultimo minuto quello che dobbiamo discutere. Grazie.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie, Consigliere. Volevo soltanto dire che appena arrivano a me dalla Giunta io li trasmetto immediatamente in Commissione; quindi, invito anche io l'Amministrazione a mandare gli atti prima, grazie. Ci sono altri interventi? Sì. Il Consigliere Catuogno.

CONSIGLIERE DOMENICO CATUOGNO

Buonasera. Innanzitutto, al pubblico che, come noi, sta soffrendo di più di noi il freddo. Volevo solo un po' fare una precisazione.

Live s.r.l.

Faccio mio quello che ha detto il Consigliere Paragliola, quello che dice il Consigliere Izzo, quello che dice la collega Schiattarella, di fare ovviamente una maggiore attenzione. Lo ricordo, però, solo a me stesso, questo è un verbale il codice della strada del 2016, quindi in tempi molto molto molto molto risalenti, che poi diciamo nel corso del tempo è andato all'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate non si è poi costituita, insomma quindi c'è tutto un meccanismo che purtroppo per noi è andato male dall'inizio.

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE DOMENICO CATUOGNO

Comunque, chiudo l'intervento dicendo io voterò a favore. E volevo solo precisare la dinamica temporale.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie, Consigliere Catuogno.

La parola alla Consigliera Fanelli, prego.

CONSIGLIERA STEFANIA FANELLI

Premesso che non credo che sia la data del verbale a dover essere presa in considerazione, tutt'al più diciamo la data delle sentenze, la mancata costituzione in giudizio, non la data del verbale. Detto questo, questo però fa sollevare un tema, un tema sempre più... che ricorre spesso nella storia di questa città. Perché troppo spesso la questione delle procedure legali, ecco, l'ho detto anche prima, no? (inc.) delle procedure amministrative perché non c'è un ufficio legale internalizzato o anche quando è stato internalizzato non ha funzionato bene, e alcune procedure, tipo appunto la procedura del sequestro degli immobili di via Sant'Agostino, numero 8, noto come Palazzo Polverino, ricadono poi sulla comunità e sui cittadini. E quindi invito all'Amministrazione politica, che più volte si dice c'erano i commissari, oggi c'è questa Amministrazione e, al di là della data del verbale, della data della sentenza, sulla questione della riorganizzazione, anzi, di un'internalizzazione del servizio di ufficio legale credo che debba essere la priorità, una delle priorità di un'Amministrazione.

PRESIDENTE GAETANO MOSELLA

Grazie, Consigliera Fanelli. Ci sono altri interventi? Nessun altro intervento. Possiamo passare alla votazione.

Chi è favorevole all'approvazione del riconoscimento di cui all'Articolo 194 di cui al punto 8 dell'ordine del giorno, alzi la mano. Quindici voti favorevoli.

Chi è contrario, alzi la mano. Sei voti contrari. I Consiglieri Santoro, Izzo, Rusciano, Baiano, Savanelli e Fanelli. È approvato anche il punto all'ordine del giorno di cui al numero 8.

Live s.r.l.

Votiamo anche l'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Sempre quattordici voti. Quindici.

Chi è contrario? Sei, come gli stessi che hanno votato prima.

Il presente verbale viene così sottoscritto :

Il Presidente del Consiglio Comunale
-Avv. Gaetano Mosella-



Il Segretario Generale
dott.ssa Giovanna Imperato



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa
vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal *19/01/2024*

Marano di Napoli

19/01/2024



Il Responsabile

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, Visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

- () diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 3 – del D.Lgs 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on.line.
- () è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art.134, comma 4 – del D.Lgs. 267/00.



Il Responsabile

CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano di Napoli

Il Responsabile